

Allegato "C" all'atto N.13694 di raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI

"BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S. P. A. "

TITOLO I

Denominazione - sede - oggetto - durata

Art. 1 (Costituzione - Sede)

1. E' costituita una società per azioni a totale capitale pubblico, da parte di Enti Locali e loro forme associative, denominata "BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.P.A.".

La società ha sede in Belluno.

Art. 2 (Oggetto)

1. La società ha per oggetto l'allestimento, la conservazione e la messa a disposizione in favore dei gestori incaricati, delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali concernenti il servizio pubblico di distribuzione del gas nella Provincia di Belluno, ed in ogni altro eventuale ambito territoriale che il consiglio di amministrazione dovesse individuare.

2. La società ha inoltre per oggetto l'acquisizione e l'effettuazione di ogni altra utile attività ricompresa nel contesto dei servizi pubblici locali, in quanto non riservata dalla legge ad altri soggetti. In particolare, a titolo indicativo e meramente esemplificativo, l'attività potrà riguardare - anche in connessione con quanto descritto al comma precedente - l'espletamento di incarichi, la promozione e la cura di

iniziative, lo svolgimento di prestazioni e l'esercizio di altri simili servizi nei seguenti campi:

- gestione del ciclo integrale delle acque;
- gestione delle risorse energetiche, ivi compresa la distribuzione di gas combustibili, oltre alla progettazione di impianti di produzione di energia rinnovabile e la presa in carico degli stessi;
- la gestione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili o di impianti alimentati da fonte tradizionale integrata da fonte rinnovabile;
- la promozione e sviluppo di azioni nel campo del risparmio energetico su impianti termici ed elettrici;
- la commercializzazione dell'energia elettrica e termica prodotta;
- la commercializzazione dei certificati verdi e dei titoli di efficienza energetica e di ogni altro titolo correlato alla produzione di energia rinnovabile;
- lo studio, la progettazione, la realizzazione, la direzione e la promozione di opere ed iniziative volte al conseguimento del risparmio energetico;
- lo studio, la progettazione, la realizzazione, la gestione e l'esercizio di impianti di cogenerazione, di impianti finalizzati alla distribuzione e vendita di calore da teleriscaldamento e di energia elettrica, così come di ogni altra energia, nonché di impianti di illuminazione pubblica;

- servizi d'igiene ambientale;
- servizi pubblici privi di rilevanza industriale;
- servizi vari quali impianto e cura del verde pubblico, arredo urbano, servizi informatici e telematici, attività d'informazione e segnalazione, studio e predisposizione di progetti in relazione a finanziamenti dell'U.E.;
- conduzione e commercializzazione di immobili rientranti nel patrimonio societario, anche attraverso la concessione in godimento a terzi degli stessi.

3. Rientrano nell'oggetto anche i servizi sopra non espressamente elencati, ma comunque complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche o legislative.

4. La società potrà realizzare e gestire tali attività direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, anche in collaborazione con altri soggetti, a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati.

5. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie ritenute necessarie od utili al perseguimento dell'oggetto sociale. Potrà altresì costituire enti, società, consorzi ed associazioni, sotto qualsiasi forma, nonché assumere e cedere partecipazioni e interessenze negli stessi soggetti, per il migliore perseguimento del proprio fine istituzionale.

~~6. La società, ai sensi di legge e degli indirizzi di assemblea,~~

~~può operare in extraterritorialità, atteso che la maggiore attività dovrà essere rivolta alla collettività degli enti pubblici locali soci, e che tale attività non dovrà pregiudicare l'economicità e la qualità del servizio erogato alla citata collettività.~~

6. In ogni caso almeno l'ottanta per cento del fatturato della società dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato potrà essere consentita, anche in relazione ad attività compiute in extraterritorialità, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

PP PHM & C.A. adeguamento ai sensi dell'art. 16 comma 3 del D.lgs. 175/2016

Art. 3 (Durata)

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). La società può essere sciolta anticipatamente, ovvero prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

Capitale sociale - azioni - obbligazioni

Art. 4 (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 7.040.500,00 (settemilioni quarantamila cinquecento).

2. Esso è suddiviso in n.14.081 (quattordicimilaottantuno) azioni, del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento)

ciascuna.

Art. 5 (Diritto di prelazione sulle azioni)

1. Le azioni sono liberamente trasferibili ad un altro ente pubblico locale o sua forma associativa nella definizione di cui al precedente art. 1 comma 1, tra o da enti già soci, ovvero quando il trasferimento avvenga per effetto di fusione od istituzione di Comuni disposte con legge regionale. Prima di procedere all'iscrizione nel libro dei soci, l'organo amministrativo può esigere dall'acquirente la dimostrazione dei requisiti prescritti dal presente comma.

2. Fuori dai casi previsti nel comma precedente, il socio che intenda alienare, in tutto o in parte, le proprie azioni, ovvero conferirle in un'altra società costituita o costituenda, ovvero ancora cederle in usufrutto, dovrà offrirle previamente in prelazione agli altri soci.

3. A tal fine egli dovrà comunicare al Presidente del consiglio d'amministrazione, mediante lettera raccomandata a.r. da inviare alla sede sociale, l'entità della partecipazione che esso intende alienare ed il corrispettivo che intende ricevere, con l'indicazione delle condizioni di pagamento e dell'identità dell'acquirente. Ove si tratti di alienazione a titolo gratuito, ovvero di permuta o conferimento, il socio dovrà indicare il valore che verrà dichiarato ai fini fiscali o, rispettivamente, il valore di stima del conferimento.

4. Entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della

comunicazione, il Presidente dovrà comunicare a tutti gli altri soci la proposta mediante raccomandata a.r.

5. I soci che intendano esercitare la prelazione possono farlo in proporzione al numero di azioni che risulta loro intestato nel libro soci, ed hanno l'onere di dichiararlo entro i successivi 60 (sessanta) giorni mediante raccomandata con a.r. indirizzata alla società ed accompagnata dall'impegno di spesa per l'importo corrispondente, sulla base dell'intero prezzo richiesto o dichiarato dall'alienante - ovvero per la prima soluzione, qualora il pagamento fosse previsto in più soluzioni -, a quello da versare proporzionalmente al numero di azioni che il singolo socio ha diritto di acquistare.

6. Insieme a tale comunicazione, il socio ha l'onere di dichiarare alla società - senza necessità di documentare l'impegno di spesa - il numero massimo di azioni che egli è disponibile ad acquistare ulteriormente qualora altri soci non intendano esercitare il rispettivo diritto di prelazione.

7. Scaduti i termini di cui sopra, il Presidente del consiglio di amministrazione o chi ne fa le veci comunica senza indugio ai soci che hanno esercitato la prelazione le azioni rimaste inoperte e che potranno essere a ciascuno proporzionalmente attribuite, richiedendo immediatamente l'integrazione dei rispettivi versamenti.

8. Solo nel caso in cui l'alienante abbia preventivamente ed esplicitamente comunicato l'intendimento di cedere la sua intera

partecipazione per un prezzo globale, non è ammessa prelazione parziale; in tale ipotesi, pertanto, la prelazione può aver luogo soltanto se viene complessivamente esercitata da uno o più soci per l'intero pacchetto. Tuttavia se più soci insieme comunicano di voler alienare le loro partecipazioni cumulativamente per un prezzo globale, la prelazione opererà comunque separatamente per ciascun alienante, intendendosi proporzionalmente suddiviso il corrispettivo dichiarato.

9. Spirati inutilmente tutti i termini previsti dal presente articolo, in pendenza dei quali l'offerta in prelazione da parte del socio alienante si ha per irrevocabile, le azioni sono liberamente trasferibili.

10. Sempre che l'operazione di finanza straordinaria nel seguito indicata non alteri i requisiti della delegazione interorganica, in caso di fusione di società socia con società non socia, la socia sarà tenuta a notificare preventivamente il progetto di fusione alla società, con le modalità e i termini di cui sopra. Il progetto di fusione dovrà indicare esplicitamente che la partecipazione nella società "BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.P.A." è soggetta a prelazione. Gli altri soci della società "BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.P.A." potranno esercitare la prelazione, per il medesimo valore attribuito alla partecipazione nella situazione patrimoniale redatta ai sensi dell'art.2501-quater c.c.; questo dovrà essere corrisposto in unica soluzione alla società risultante dalla fusione, dopo che la fusione stessa avrà preso

effetto ai sensi dell'art.2504-bis c.c.

11. Parimenti, in caso di alienazione a titolo gratuito o di permuta, il controvalore, determinato alla stregua del comma 3, ultima parte, dovrà essere corrisposto all'acquirente in unica soluzione.

12. In caso di violazione da parte del socio alienante delle previsioni contemplate dal presente articolo, i soci titolari della prelazione avranno diritto di retratto nei confronti dell'acquirente.

Art. 6 (Gradimento)

1. Quando l'alienante può disporre liberamente delle azioni, la persona dell'acquirente è soggetta al gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione.

2. Il gradimento è rifiutato qualora il trasferimento faccia venire meno i requisiti di cui all'art.1, comma 1.

3. In ogni caso il gradimento s'intenderà accordato ove non ne sia comunicato il diniego motivato per raccomandata con ricevuta di ritorno, tanto all'alienante quanto all'acquirente, nel termine di 20 (venti) giorni da quando le azioni sono divenute liberamente alienabili.

Art. 7 (Pegno sulle azioni)

I soci possono liberamente costituire in tutto o in parte le loro azioni in pegno, a garanzia dei propri creditori. Tuttavia, in deroga all'art.2352 c.c., in caso di pegno il diritto di voto permane in capo al socio e non può essere attribuito al creditore

pignoratizio.

Art. 8 (Obbligazioni)

La società potrà emettere obbligazioni anche convertibili, secondo le modalità di legge, con competenza a deliberare in capo all'assemblea. Al trasferimento delle obbligazioni convertibili si applicano le disposizioni degli art.5 e seguenti.

TITOLO III

Organi sociali

Art. 9 (Assemblea dei soci)

L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con la legge e con il presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

2. All'assemblea spettano la formulazione degli indirizzi, la programmazione, la vigilanza ed il controllo, sia sulla gestione straordinaria che ordinaria della società in attuazione della normativa in materia di controllo analogo, nonché gli altri poteri previsti dalla legge.

Art. 10 (Convocazione dell'assemblea)

1. L'assemblea è convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, presso la sede sociale od in altro luogo idoneo nella provincia di Belluno, con deliberazione del consiglio di amministrazione, per mezzo di avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del luogo,

giorno ed ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda convocazione per il caso che la prima vada deserta.

4. Nel caso ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2325 bis del c.c., la convocazione avverrà con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 11 (Assemblea ordinaria e straordinaria)

1. L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze rispettivamente previste dalla legge per l'assemblea ordinaria e per quella straordinaria.

2. Hanno diritto d'intervento in assemblea tutti i soci cui spetta il diritto di voto.

3. Ogni azionista può farsi rappresentare con delega scritta nei limiti previsti dall'art.2372 c.c.

Art. 12 (Funzionamento dell'assemblea)

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio d'amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente ovvero ancora dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente potrà farsi coadiuvare da uno o più segretari, da lui nominati tra i soci od anche tra i dipendenti della società. Quando la legge lo impone, le funzioni di segretario sono svolte da un notaio.

2. Il segretario, sotto la vigilanza del Presidente, cura la redazione del verbale e la sua trascrizione nel libro delle

adunanze e deliberazioni delle assemblee.

Art. 13 (Amministratore)

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, da un Consiglio di Amministrazione. Salva diversa determinazione dell'Assemblea,

PPH & C
Adegumento art. 11 comma 1
D.lgs. 175/2016

in caso di nomina di un Amministratore Unico saranno ad esso conferiti tutti i poteri e saranno applicabili, in quanto compatibili, tutte le disposizioni previste dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione e per il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea in numero di tre; essi durano in carica tre esercizi. Tali nomine devono essere effettuate con il sistema di voto di lista sulla base di liste presentate dagli azionisti, nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire. A tal fine le eventuali liste potranno essere presentate da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno il tre per cento (3%) delle azioni aventi diritto al voto nell'Assemblea ordinaria. Esse saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per le nomine, unitamente all'elenco degli azionisti che hanno concorso a presentarle. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati numerati progressivamente e ogni candidato può presentarsi in una sola lista. Ciascuna lista non può contenere

un numero di candidati maggiore di quelli da nominarsi. Le adesioni in violazione di tali divieti non sono attribuibili ad alcuna lista e la lista è considerata non presentata. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto, ed il relativo curriculum vitae redatto nel rispetto degli standard della Comunità europea e delle norme sulla riservatezza dei dati personali sensibili.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Ad ogni candidato sarà attribuito, secondo la posizione nella sua lista, un numero di voti pari al totale dei voti ottenuti dalla sua lista divisi progressivamente per uno, due e tre secondo il numero dei consiglieri da eleggere.

I quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto.

I quozienti così ottenuti saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia

ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea ordinaria risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti.

In ogni modo nell'ipotesi in cui un candidato eletto attraverso il voto di lista, non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i membri del Consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista.

3. Sulla base di candidature presentate dagli azionisti con le modalità e nei termini previsti dal comma precedente, l'Amministratore Unico è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei componenti presenti.

4. In ogni caso, qualora l'Organo Amministrativo dovesse avere composizione collegiale, lo stesso dovrà rispettare l'equilibrio di genere, in ossequio ai criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e s.m.i.

5. Non potranno ricoprire la carica di amministratore coloro che:

PPHOMM) & CA adeguamento all'art. 11, comma 4 D.lgs. 175/2016

a) si trovino nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legge;

b) abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure. Il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure;

c) siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla società, salvo autorizzazione da parte dell'Assemblea.

6. Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Vicepresidente.

7. E' consentita la presenza alle riunioni del consiglio mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 14 (Presidente e Vicepresidenti)

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente. Quest'ultimo svolge esclusivamente le funzioni di sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e ne fissa

PP PHOM & ICA adeguamento all'art. 11 comma 9 lettera b del D.lgs. 175/2016

l'ordine del giorno.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

~~In caso di sua assenza o impedimento, egli è sostituito di diritto dal Vicepresidente.~~

4. ~~Agli amministratori delegati, quando nominati, compete — salva diversa deliberazione del Consiglio — la rappresentanza legale nei limiti della delega.~~ Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea.

&PPHOMM) & ICA adeguamento all'art. 11 comma 9 lettera a del D.lgs. 175/2016

~~Art. 15 (Amministratori delegati)~~

~~1. Il consiglio d'amministrazione può delegare ad uno o più amministratori, fino a tre, singolarmente e disgiuntamente tra loro, parte delle proprie funzioni, determinando contenuto e limiti della delega.~~

~~2. La delega può essere conferita anche al Presidente e al Vicepresidente.~~

Art. 15 (Funzionamento del Consiglio)

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori della sede sociale, su convocazione del Presidente ovvero a richiesta di un amministratore delegato, o di almeno due membri del consiglio, o infine del Collegio sindacale.

2. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora

e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun componente del consiglio ed a ciascun sindaco almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente o via fax almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

3. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, e delibera a maggioranza semplice degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di colui che presiede la seduta.

4. Il consiglio si reputa validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci.

Art. 16 (Poteri del Consiglio)

1. Il Consiglio d'Amministrazione nel rispetto degli indirizzi di assemblea, del contratto di servizio, della carta dei servizi, dell'approvato piano industriale, è investito dei conseguenti poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, con tutte le conseguenti facoltà per l'attuazione degli scopi sociali che non siano per legge o dal presente statuto riservati all'assemblea.

2. Nel rispetto di quanto precisato nel precedente comma, rientrano sempre nella competenza collegiale del consiglio e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni consistenti nella:

(a) approvazione del piano programma, dei bilanci di previsione pluriennali ed annuali da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea;

(b) alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti ed altri beni immateriali, di valore superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero) per singola transazione;

(c) acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;

(d) prestazione di garanzie e concessione di prestiti d'importo superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zerozero) per singolo atto;

(e) compravendita e permuta d'immobili;

(f) assunzione di mutui.

3. Il consiglio predispone altresì, di concerto con i Comuni interessati, i più opportuni strumenti per l'informazione dell'utenza di eventuali servizi offerti dalla società, curando in ordine agli stessi l'accertamento delle esigenze collettive rilevanti e promuovendo al riguardo periodiche verifiche e controlli.

Art. 17 (Collegio sindacale e Revisore contabile)

1. Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea.

2. L'Assemblea nomina tutti i componenti del Collegio Sindacale con le modalità previste dalla legge, nel rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio di genere.

~~3. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione anche dipendente da~~

&PPHQM7)10E Inserita modifica a garanzia del rispetto delle quote di genere

~~modificazioni legislative o statutarie, la partecipazione degli Enti Pubblici soci dovesse non risultare più maggioritaria, gli Enti Pubblici stessi conserveranno il diritto di nominare di concerto tra loro un sindaco effettivo ed uno supplente ai sensi e per gli effetti dell'art.2458 c.c.: e ciò indipendentemente dal numero delle azioni possedute.~~

&PPHQM7) & C) Tolto perché non applicabile stante il tenore dell'art. 1

3. L'Assemblea Ordinaria nomina il Revisore contabile. Sino a quando detto Revisore non è nominato, il relativo ruolo è ricoperto, a tutti gli effetti, dal Collegio sindacale.

&PPHQM7) & C) Inserito in considerazione dell'obbligo della separazione tra le funzioni del Collegio Sindacale e del Revisore contabile (art. 3 comma 2 D.lgs. 175/2016)

Art. 18 (Di rettore generale)

1. L'Organo amministrativo può nominare un direttore generale, determinandone le funzioni, il compenso ed i poteri di rappresentanza.

2. Il direttore generale interviene in qualità di segretario, con voto meramente consultivo, alle adunanze del consiglio di amministrazione.

3. Il direttore generale dovrà possedere gli stessi requisiti previsti dal presente statuto per la nomina ad amministratore.

TITOLO IV

Bilanci ed utili

Art. 19 (Bilancio)

1. L'esercizio sociale ha inizio l'1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, l'organo amministrativo sottoporrà il bilancio ed il conto dei

profitti e delle perdite, corredati dall'apposita relazione, all'esame dell'assemblea.

Quando lo esigono particolari circostanze, gli amministratori possono prorogare di ulteriori 60 (sessanta) giorni il termine di presentazione del bilancio, segnalando le ragioni della dilazione nella relazione prevista all'articolo 2428 c.c.

3. Il bilancio viene trasmesso, dopo la sua approvazione da parte dell'assemblea, agli organi consiliari degli enti pubblici soci che abbiano affidato la gestione di servizi pubblici alla società.

Art. 20 (Ri partizione degli utili)

Gli utili d'esercizio verranno destinati, per il 5% (cinque per cento), alla riserva legale ordinaria sino al raggiungimento del quinto del capitale nominale ovvero, se la riserva fosse discesa al di sotto di tale importo, fino alla reintegrazione della stessa; per la parte residua a dividendo, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 21 (Compensi agli amministratori)

1. I compensi spettanti agli amministratori sono **sempre** stabiliti dall'Assemblea. ~~al termine di ogni esercizio, su proposta del consiglio di amministrazione. Quelli spettanti al Presidente, al Vicepresidente ed agli amministratori delegati in funzione delle loro cariche sono determinati dal consiglio all'inizio di ogni anno.~~

2. **E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività,**

nonché trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 21 c.d.l. adeguamento all'art. 11 comma 9 lettera c del D.lgs. 175/2016

TITOLO V

Affidamenti in delegazione interorganica

Art. 22 (Organi aggiuntivi)

Art. 22 c.d.l. Considerata la natura degli organi qui previsti e la mancanza di compensi, non si ritiene che l'art. 23 sia in contrasto con la disposizione di cui all'art. 11, comma 9, lettera d, del D.lgs. 175/2016, ma che tali organi rientrino nelle categorie permesse di cui al successivo comma 13, oltre ad essere indispensabili per il mantenimento delle caratteristiche dell'in house providing

1. I Soci potranno costituire organi atipici partecipati anche dai soggetti rappresentativi di cui alla successiva lettera e) del comma 2 ed aventi efficacia meramente interna, con funzioni precipuamente consultive, di controllo e di indirizzo.

2. In particolare, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo e senza che ciò determini esclusione dei diritti, degli obblighi e delle responsabilità previste dal diritto societario, l'attività di detti organi potrà sostanziarsi in:

- a) - audizioni degli organi di vertice della Società, anche in ordine alla verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato nonché al concreto funzionamento dello stesso nell'ottica del migliore perseguimento dell'oggetto sociale;
- b) - formulazione di pareri, indicazioni, suggerimenti ed altri similari apporti collaborativi con riguardo all'impostazione amministrativa della Società;
- c) - disamina preventiva, in vista della elaborazione anticipata di possibili osservazioni e proposte, degli atti dell'Organo Amministrativo che saranno sottoposti all'Assemblea e ai Soci;

d) - inoltro di richieste di informazioni e di acquisizione di documenti all'Organo Amministrativo in ordine a questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento dei servizi svolti;

e) - promozione di iniziative di informazione e di modalità conoscitive che garantiscano la partecipazione e la informazione degli utenti, anche organizzati in proprie forme rappresentative.

3. Agli organi qui disciplinati, sussistendone le condizioni, potranno altresì venire attribuiti specifici compiti attuativi in relazione alle attività di controllo e di vigilanza di cui al successivo art.23 bis.

4. Ai componenti di tali organi non sarà riconosciuto alcun compenso o rimborso spese.

5. La costituzione e composizione dei predetti organi viene regolata con deliberazione dell'Assemblea soggetta alla maggioranza qualificata di cui all'art.13, comma 3, mentre le regole di funzionamento dell'organo così costituito saranno definite con apposito regolamento predisposto e approvato dallo stesso, fermo restando il quorum deliberativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

6. Fermo quanto previsto dal presente articolo, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

PPPHOM) & I C Adeguamento all'art. 11 comma 9 lettera d del D.lgs. 175/2016

Art. 23 bis (Affidamenti in delegazione interorganica)

1. Nel rispetto dei presupposti di cui al modulo gestorio in delegazione interorganica per attività e servizi direttamente

affidati dagli enti locali soci e loro forme associative:

a) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo stringente (gestionale ed economico-finanziario) da parte degli enti pubblici locali soci, è prevista in atti attraverso lo statuto e/o nel regolamento di quest'ultimi, attraverso il presente statuto sociale, il contratto di servizio quadro e/o specifico per singolo servizio pubblico locale (v. art.113, comma 11, T.U.E.L. e leggi di settore), la carta dei servizi (ex art.112, comma 3, T.U.E.L.) e l'approvato piano industriale;

b) la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo economico-finanziario e coinvolgimento degli enti pubblici locali azionisti, così come previsti nel presente statuto e/o contratto di servizio;

c) la società realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici locali che la controllano (rectius: con la collettività di cui agli enti pubblici locali che la controllano);

d) la società è partecipata totalmente da enti pubblici locali (così come qualificati nel precedente art.1, comma 1).

2. In termini di presupposti applicativi del c.d. modulo gestorio in house, ai fini dell'effettiva subordinazione gerarchica della società agli enti pubblici locali di riferimento, si precisa inoltre che:

a) gli strumenti di programmazione sono da individuarsi nel piano industriale triennale mobile espresso al potere di acquisto del

primo esercizio; il bilancio di previsione annuale (espresso al potere d'acquisto dell'esercizio entrante), rappresenta il primo esercizio del sopracitato piano;

b) gli strumenti di verifica sono da individuarsi nel controllo economico-finanziario con frequenza minimale semestrale, a livello di conto economico per singolo servizio, evidenziando, tra l'altro, i risultati della gestione ordinaria, finanziaria, straordinaria e complessiva (prima e dopo le imposte sul reddito), e relativa analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale. Il report infrannuale, da illustrarsi e da approvarsi in Assemblea ordinaria, evidenzierà i problemi, le proposte, i progressi, i piani di azione (sino al prossimo report), e dovrà risultare particolarmente incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia) di piano.

Destinataria del report sarà quindi, su delega degli enti pubblici locali partecipanti al capitale della società, l'Assemblea la quale provvede così alla consultazione tra gli enti pubblici locali circa la gestione dei servizi pubblici locali svolti dalla società e circa il suo andamento generale, con audizione (in sede di report) del Presidente del Consiglio di amministrazione, e degli altri soggetti che lo stesso Presidente riterrà opportuno sentire.

Sempre su delega degli enti locali, l'Assemblea provvede (per quanto qui interessa ai fini dell'affidamento del servizio in

house) all'approvazione del piano industriale.

3. Il controllo e la vigilanza interesserà poi, nel concreto, non solo i conti annuali della società in house, ma anche l'esattezza, la regolarità, l'economicità, la redditività e la razionalità dell'amministrazione corrente, così come, dall'altro, gli enti pubblici locali soci sono autorizzati ad effettuare ispezioni e visite ai locali ed agli impianti della società in house e delle loro eventuali società controllate, collegate o partecipate.

4. Il tutto:

1) onde consentire la concreta attuazione degli indirizzi, programmazione, vigilanza e controllo da parte dell'ente o degli enti pubblici locali soci;

2) da integrarsi evidentemente con le previsioni:

a) di statuto;

b) di eventuale contratto di servizio-quadro e di contratto di servizio specifico;

c) della carta dei servizi;

d) della convenzione di gestione tra la società e l'Autorità d'ambito territoriale ottimale;

3) atteso che gli enti pubblici locali soci adegueranno il proprio statuto (e eventuali regolamenti) di conseguenza (v. articolo 6, D.Lgs. 267/2000).

5. Gli indirizzi, la programmazione, il controllo e la vigilanza interesserà, alla luce del vigente oggetto sociale, anche i servizi pubblici locali non rientranti nella delegazione

interorganica, ai sensi dell'art.113, comma 1, 3° capoverso, D.Lgs. 267/2000.

6. Se la società svilupperà fasi complementari dei servizi pubblici locali ad essa affidati, tramite società di scopo e cioè tramite società controllate, collegate o partecipate, è opportuno (seppur non vincolante) che sia previsto:

a) se la società è di capitali, che l'attività di direzione e coordinamento sia esercitata da questa società così come dovrà risultare in atti, ai sensi degli artt.2497 e ss., C.C.;

b) viceversa, che la forma giuridica della società di scopo sia in rapporto di mutualità con questa società, ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile. La società controllata, collegata o partecipata attiverà gli obblighi di pubblicità previsti dalle norme anzicitate ed il relativo statuto e la convenzione-quadro estenderanno ad essa le stesse previsioni di controllo e vigilanza già previste per questa società.

TI TOLO VI

Scioglimento e liquidazione - di disposizioni transitorie

Art. 24 (Liquidazione)

In caso di scioglimento, l'assemblea nominerà, con la maggioranza prescritta per l'assemblea straordinaria, tre liquidatori. A questi competeranno disgiuntamente i poteri necessari per il compimento della liquidazione, alla stregua dell'art.2278 c.c. Tuttavia, l'eventuale vendita in blocco dei beni sociali, la redazione del bilancio finale di liquidazione, e comunque le

operazioni di qualsiasi genere d'importo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero) dovranno essere compiute dai liquidatori congiuntamente.

Art. 25 (Norma transitoria)

~~1. La società conserva tutti i diritti e gli obblighi pertinenti al ramo d'azienda conferito, anteriori alla trasformazione. Essa subentra pertanto nella gestione di tutte le attività conferite e in tutti i rapporti attivi e passivi afferenti al ramo d'azienda già del "Consorzio Azienda Comuni Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno", alla stregua dell'art.115, co.1, T.U. enti locali n.267/2000.~~

~~2. Entro sei mesi dal deposito della relazione dell'esperto che verrà nominato ai sensi del combinato disposto dell'art.2343 c.c. e dell'art.115, co.3, T.U. 267/2000, e ove ciò si renda necessario in seguito alle verifiche ed alla determinazione definitiva dei valori di conferimento come prescritte da quest'ultima disposizione di legge, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale sono congiuntamente delegati ad apportare le necessarie modifiche all'art.5 del presente statuto.~~

~~3. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva, le azioni sono inalienabili e nessun certificato azionario può essere emesso o immesso nel sistema di gestione dei titoli dematerializzati.~~

&PPPHQMA) &|| @ Non più attuale stante il termine del periodo transitorio

Bruno Zanolla, Michele Palumbo Notaio